

## **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**

(Provincia Autonoma di Trento)

### **PARERE DEL REVISORE**

**sulla proposta di delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità avente ad oggetto**  
***“Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, L.P. 29/12/2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m. Ricognizione al 31/12/2022 ed atti connessi”***

La scrivente Cristina Odorizzi, commercialista e revisore contabile, nominata Revisore dei conti della Comunità delle Giudicarie, per il triennio 17.4.2020-16.4.2023, con Delibera del Consiglio della Comunità n. 7 di data 16.04.2020 e rinnovato con delibera n. 8 di data 23.02.2023

- ricevuta a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, L.P. 29/12/2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m. Ricognizione al 31/12/2022 ed atti connessi”* corredata dai relativi allegati;
- visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell'art. 24 legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della legge provinciale n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- atteso che l'Ente deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di Riassetto, corredato da un'apposita Relazione tecnica, avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 bis 1, dell'art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

- considerato che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
    - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
  - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)
- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati

dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- rilevato che per effetto dell'art. 7, comma 10, legge provinciale n. 19/2016 la Comunità, con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 26 del 27 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016 individuando quelle che dovevano essere alienate e che, con deliberazione consiliare n. 36 del 27 dicembre 2018 ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 detenute al 31 dicembre 2017 confermando il piano di razionalizzazione approvato con deliberazione precedentemente richiamata;
- tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, legge provinciale n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

- considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- considerato che l'aggiornamento annuale della ricognizione delle partecipazioni assume, a partire dall'anno 2020, valenza facoltativa, purchè sia effettuato almeno ogni tre anni ai sensi dell'art. 18, comma 3bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., la cui adozione è stata decisa dall'Ente per dar conto al Consiglio del costante monitoraggio che viene effettuato sulle partecipazioni possedute esplicitando al contempo nuovamente le motivazioni per le varie azioni prescelte;
- visto l'esito della ricognizione effettuata, come risulta dalle schede di dettaglio allegate al provvedimento in esame, dalla quale emerge che non sussistono ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dall'Ente ad eccezione della partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC detenuta per il tramite di Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l.;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- Preso atto che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dalla Comunità delle Giudicarie è costante nel tempo, come risulta dal POR prot. n. 003107/5.12 del 1 aprile 2015, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 26 del 27 settembre 2017 e n. 36 del 27 dicembre 2018;
- Preso atto inoltre che, con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 35 del 19 dicembre 2019, si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, relativa alla situazione al 31.12.2018;
- Preso atto altresì che, con proprio decreto n. 38 del 21 dicembre 2020, si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, relativa alla situazione al 31.12.2019, mentre con il decreto n. 156 del 21 dicembre 2021 è stata approvata la revisione periodica al 31.12.2020 e con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 7 del 20 dicembre 2022 è stata approvata la revisione periodica al 31.12.2021;
- Preso atto che la Comunità ha quindi acquisito i dati delle proprie partecipate, sia utilizzando il modello messo a disposizione dal MEF, come disposto anche dalla Corte dei conti;
- preso atto che la *“Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma*

11, L.P. 29/12/2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m. Ricognizione al 31/12/2020 ed atti connessi” viene adottata con Delibera del Consiglio dei Sindaci;

- tutto ciò premesso, visto e considerato

**esprime**

**parere favorevole** in ordine all’approvazione della “*Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, L.P. 29/12/2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m. Ricognizione al 31/12/2022 ed atti connessi*” concernente tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità delle Giudicarie alla data del 31 dicembre 2022, quali risultano dalle schede di dettaglio allegate al provvedimento in esame, che conferma il piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 26 del 27 settembre 2017, aggiornandolo ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. 175/2016 relativamente alla dimissione della partecipazione indiretta detenuta in Cassa Rurale di Trento b.c.c., come già prevista nella “*Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, L.P. 29/12/2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m. Ricognizione al 31/12/2018 ed atti connessi*”.

Trento, 20 dicembre 2023

Il Revisore

*Cristina Odorizzi*

Cristina Odorizzi  
